

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Udine DEPOSITATO IL
24 OTT. 2019
ORE

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Udine

applicato €... 3,82... in

marche per diritti di cancelleria.

Udine, 24.10.19

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine

Atto di denuncia - querela

Il sottoscritto FILIPIN Sean, nato a Gemona del Friuli (Ud) il 12.06.1995 e residente in Tricesimo (Ud), via San Michele n° 61, con la presente ed ad ogni effetto propone formale denuncia-querela per i fatti di seguito esposti:

Premesso che l'esponente è figlio di FILIPIN Nino e CULJAT Ankica e che i propri genitori sono imputati in un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Udine, rubricato al n° 1866/14/21 R.G.n.r. e 321/17 R.G. dib., Giudice dr. PECILE Roberto. Detto procedimento prende le mosse da una serie di accuse, tra cui la commercializzazione in Italia di polizze assicurative temporanee ritenute false e/o falsificate.

Al fine di difendersi a fronte di detta accusa, l'avvocato difensore indicava quale teste a discarico, tra gli altri, il sig. DE POLIS Stefano, in qualità di Segretario Generale dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, persona a conoscenza dei fatti ed in grado di riferire - *anche dal punto di vista tecnico* - sulla genuinità delle polizze oggetto di imputazione ed in generale sull'operato degli imputati, anche sulla scorta delle attività svolte da IVASS e dalle contestazioni amministrative dal medesimo Ente mosse all'epoca.

La deposizione del DE POLIS aveva luogo alla pubblica udienza del 26.06.2019, in cui dopo essersi formalmente impegnato a dire la verità, lo stesso rispondeva alle domande delle parti.

Orbene verso la fine della propria deposizione il DE POLIS dava luogo ad una serie di affermazioni che riguardassero non solo gli imputati ma anche il sottoscritto, riferendo, senza che nulla gli fosse domandato in merito e con argomenti del tutto estranei all'oggetto del processo, che: *"...E poi abbiamo anche delle vicende ulteriori recentissime, dove c'è stato una nostra ispezione diciamo così, su un'ulteriore iniziativa che non faceva formalmente capo al FILIPIN e alla CULJAT, ma al figlio del FILIPPIN, (inc.) FILIPPIN. Siamo entrati, non volevano farci entrare, siamo entrati diciamo così grazie al supporto della Guardia di Finanza; la Guardia di Finanza ha sequestrato tutto e dal materiale sequestrato sono emerse invece delle chiare responsabilità, che qui dico solo amministrative per ora, perché questo compete a me, da parte invece dei due imputati in questo processo, in cui è stata rinvenuta documentazione tra l'altro che riguardava a questo punto l'attività di una compagnia*

croata, la OC (fonetico). Per cui c'è stata un'interlocuzione molto dura con le autorità anche croate, che in hanno ritirato completamente ogni mandato, sia al Sean FILLIPIN, che formalmente aveva un mandato di gestione sinistri, ma in realtà gestiva...quello che è emerso è che c'era una gestione della compagnia in Italia. Compagnia che operava in Italia solo in libera prestazione di servizi e quindi non avrebbe potuto avere uno stabile insediamento, che invece sembrerebbe esserci in Tricesimo....".

Orbene quanto riferito al Giudice, sotto formale impegno a dire la verità, in una pubblica udienza ed alla presenza dei numerosi astanti, a parere dello scrivente, integra una serie di ipotesi di reato per le ragioni che si vanno ad esporre.

In primis va evidenziato che, nel momento in cui l'esponente ha avuto modo di leggere da verbale stenotipico, reso in data 28.08.2019, quanto il DE POLIS aveva riferito sulla sua persona e sul suo operato, è rimasto letteralmente basito, stante la evidente ed inspiegabile falsità e tendenziosità di quanto profferito dal testimone.

Va subito chiarito che il riferito controllo effettuato da IVASS, con il supporto della Guardia di Finanza (*circostanza non inusuale atteso che IVASS, in fase di ispezione, sovente si avvale del supporto di una apposita squadra della Guardia di Finanza, circostanza palesemente prevista ex art. 307 D.lgs. n° 209/2005*) negli uffici della NOA S.r.l.s., società facente capo allo scrivente e che curava, dietro apposito mandato, la gestione sinistri in Italia della Hok Osiguranje d.d., compagnia assicurativa croata, operante in Italia in libera prestazione di servizi come da apposita autorizzazione IVASS; non ha riscontrato alcuna opposizione a far entrare gli operanti nei locali ma esclusivamente la eccezione - *fatta anche verbalizzare* - che tecnicamente IVASS non fosse abilitata ad accedere alla documentazione laddove non avesse notificato l'intenzione di effettuare l'accesso alla Compagnia titolare ed alla HANFA (*autorità di vigilanza croata*), tanto in virtù del principio della *Home-Country Control*. Dopo questa eccezione iniziale il sottoscritto interessava i vertici della Compagnia Hok, i quali gli intimavano di non consentire l'accesso alla documentazione, nel contempo avvisando la HANFA di quanto stesse accadendo. Risulta, quindi, chiaro che alcuna opposizione vi è stata all'ispezione, tanto è vero che alcuna censura è stata mossa al sottoscritto (*a maggior ragione se si parte dall'assunto che l'accaduto come raccontato dal DE POLIS, se fosse vero, costituirebbe ipotesi di reato di cui all'art. 306 D.lgs. n° 209/2005*). Il DE POLIS, poi, proseguiva nel proprio mendace racconto, assumendo che solo grazie al supporto della Guardia di Finanza, IVASS era riuscita a venire in possesso della documentazione, avendola la P.G. sottoposta a sequestro, circostanza assolutamente non vera in quanto alcun provvedimento reale è stato posto in essere

(*del resto alcun verbale in tal senso esiste*), anche perché in una ottica collaborativa, all'epoca, il sottoscritto e la CULJAT spontaneamente fornirono la documentazione alla Guardia di Finanza, pur facendo verbalizzare la loro opposizione a che detta documentazione fosse posta a disposizione di IVASS, per le medesime ragioni di Legge per le quali gli stessi si opponevano ad un accesso diretto, da parte di IVASS, alla documentazione.

DE POLIS, poi, parla di duro confronto con le Autorità croate, ben evitando di riferire che il duro confronto fosse conseguenza di rimostranze che l'Autorità croata ebbe a manifestare, rispetto alle attività ispettive poste in essere nei confronti di una Compagnia sotto la propria vigilanza, senza previamente interessare essa HANFA di quanto stesse accadendo e delle intenzioni di IVASS stessa.

Altra evidente nonché dannosa menzogna profferita, è relativa agli esiti ed alle conseguenze dell'ispezione. Il DE POLIS riferiva che, per quanto lo riguardasse (*quasi lasciando intendere che vi fossero anche dei risvolti penali a quanto riscontrato*) le Autorità croate avessero ritirato il mandato al sottoscritto come anche alla CULJAT, in ciò evidenziando che la gravità di quanto rinvenuto, avesse provocato la immediata revoca degli incarichi loro conferiti. La evidenza della falsità di quanto riferito, con il chiaro intento di screditare e far apparire anche il sottoscritto quale persona dedita ad attività illecite nel campo assicurativo, si ricava agevolmente dalla circostanza per cui, a distanza di diversi mesi dalla riferita ispezione, senza che nelle more alcun provvedimento sanzionatorio di sospensione o censura fosse emanato da IVASS, lo scrivente formalizzava il proprio recesso con effetto immediato dal rapporto di gestore sinistri per la Hok Osiguranje d.d., con una nota inviata per conoscenza anche alla stessa IVASS nel Marzo 2019, tanto perché il sottoscritto non aveva modo di continuare il proprio operato di gestore sinistri essendo emerse, da parte della Compagnia mandante, una serie di omissioni che impedivano di fatto la continuazione del proprio operato nel rispetto della normativa. Il contegno della mandante, quindi, rappresentava l'unica causa che aveva dato luogo alle dismissioni del mandato, mai alcuna revoca vi è stata in tal senso come anche mai alcun provvedimento è stato posto in essere dall'Autorità di vigilanza croata.

Dette circostanze non potevano non esser note al DE POLIS, *in primis* per il ruolo da lui ricoperto, *in secundis* perché vi fu una precisa notifica della nota di dismissione del mandato da parte del sottoscritto ad IVASS, in tal senso si vedano la lettera e le ricevute di invio del messaggio di Posta Elettronica Certificata inviata a detto Ente, proprio ai fini di rispetto della correttezza e della normativa di riferimento, dal

momento che la stessa IVASS aveva autorizzato e registrato la funzione di gestore sinistri in capo alla società del sottoscritto.

E' di tutta evidenza, a questo punto, che il DE POLIS, in riferimento a quanto esposto, ha mentito ben sapendo di mentire, con il precipuo scopo - *si ritiene* - di screditare la professionalità nonché l'onore ed il decoro del sottoscritto; fatti aggravati dalla circostanza per cui il sottoscritto è totalmente estraneo rispetto al procedimento in cui egli deponeva quale testimone.

Si ritiene che quanto riferito in udienza, palesemente falso, sia stato comunicato anche in altre sedi da parte del DE POLIS e/o dell'Ente cui fa capo, tanto perché la società dell'esponente ha perso diverse commesse ed occasioni di lavoro, proprio per una serie di notizie che aleggiavano nel mercato assicurativo, circa una cattiva reputazione dello stesso presso IVASS, ciò nonostante alcuna censura di qualsivoglia carattere sia mai stata mossa o comunicata al sottoscritto.

Il contegno tenuto dal DE POLIS, senza una apparente ragione valida, integra il reato di "*falsa testimonianza*" p. e p. all'art. 372 c.p. tanto perché deponendo quale testimone in un procedimento penale, sotto giuramento volutamente riferiva circostanze e fatti, ben sapendoli essere falsi. Ancora si ritiene che lo stesso DE POLIS si sia macchiato del delitto di "Diffamazione" p. e p. all'art. 585 c.p. perché comunicando con una moltitudine di persone in una pubblica udienza, riferiva fatti altamente lesivi della reputazione dell'esponente, senza un apparente motivo valido o giustificativo nonché attribuendogli fatti palesemente inverosimili.

Tanto esposto l'istante, come sopra generalizzato e domiciliato, con la presente ed a tutti gli effetti propone formale querela, *con espressa istanza di punizione*, contro **DE POLIS Stefano, nato a Roma il 11.04.1958, ivi residente in via Caulonia n° 15** nonché contro tutti coloro che, a vario titolo, si appurerà esser coinvolti nei fatti delittuosi esposti, per i reati **ex artt. 372 e 595 c.p.** e per tutti i reati che l'On. Giustizia ravviserà nei fatti esposti.

Ci si riserva integrazione della presente, nel momento in cui emergano ulteriori elementi ritenuti utili alle indagini.

Con riserva di costituirsi parte civile.

Con preghiera di essere resi edotti, ai sensi dell'art. 408² c.p.p., dell'eventuale richiesta di archiviazione, nonché, a norma dell'art. 406³ c.p.p., dell'eventuale richiesta di proroga delle indagini.

Si producono: 1) Verbale stenotipico proc. pen. n° 321/17 - Tribunale di Udine - ud. 26.06.2019; 2) lettera di risoluzione e relative ricevute di invio ad IVASS.

S.J.

Tricesimo, il 24/10/2019

Sottoscrizione
